

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2023**

**530/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE  
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SULCIS, PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1273<sup>a</sup> riunione del 21 novembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 628/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 664/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 664/2022/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 29 novembre 2021, prot. Autorità 44747, del 30 novembre 2021 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 10 ottobre 2022, prot. Autorità 48776, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).
- la comunicazione di Terna, del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 luglio 2023, prot. Autorità 49987, del 1 agosto 2023 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, ENEL PRODUZIONE ha formulato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'impianto essenziale Sulcis in relazione all'anno 2022;
- con la deliberazione 628/2021/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza presentata da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per l'anno 2022.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 664/2022/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2022 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Enel Produzione, ENEL PRODUZIONE ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2022, in relazione, tra l'altro, all'impianto Sulcis; dalla stessa risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende, per l'impianto Sulcis, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del

Corrispettivo e i costi fissi stimati per l'anno 2022 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- dalla documentazione sull'impianto Sulcis, di cui alla seconda comunicazione Enel Produzione, non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, ENEL PRODUZIONE riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Sulcis, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2022, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna, e alla terza comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE, come pari alla differenza tra:
  - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla seconda comunicazione Enel Produzione, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 664/2022/R/eel;
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2022, di cui alla seconda comunicazione Enel Produzione, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto, secondo quanto previsto dal comma 65.22, in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, per l'impianto Sulcis, risulta dal confronto tra il tasso di indisponibilità per l'anno 2022 indicato nella terza comunicazione Terna e il valore medio storico del triennio 2019-2021, applicando, per gli anni 2019 e 2020, quanto riportato nella menzionata comunicazione e, per l'anno 2021, il tasso di indisponibilità di cui alla prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna

**DELIBERA**

1. di prevedere che ENEL PRODUZIONE S.p.A. riconosca, a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di stabilire che ENEL PRODUZIONE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*